

COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni

UFFICIO FINANZIARIO

COMUNE DI MONTEFRANCO Provincia di Terni SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno 2017, addì 09/08/2017 del mese di Agosto in Montefranco

TRA

Il Comune di Montefranco (Tr), con sede in Via di Mezzo, n.1 - Montefranco, C.F.00092290550, nella persona del Sig. Fabrizio Santarelli, in qualità di Responsabile del settore Tecnico, giusta decreto di nomina n. 2 del 11/01/2017, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, di seguito denominato Comune/committente

E

La Sig.ra Ribeca Talita nata a Terni il 11/01/1983, residente a Montefranco in via Loeni Sbarretti, n.1, cap.05030 - C.F.RBCTLT83A51L117J, di seguito denominato Collaboratore

PREMESSO

-che

-che con determina n. 20 del 13/07/2017 il Responsabile dell'Area Finanziaria ha approvato l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di n.1 istruttore amministrativo cat.C fino al 31/12/2017, non ulteriormente prorogabile;

-che a seguito della Selezione svolta in data 26/07/2017 alle ore 16:30, alla presenza dei membri della commissione nominati con determina n.22 del 25/07/2017 è stata svolta una valutazione comparativa ai sensi del Regolamento di Organizzazione uffici e servizi del Comune di Montefranco per l'affidamento a terzi di un incarico di collaborazione continuata e collaborativa

;

-che la Sig.ra Ribeca Talita è risultata vincitrice della valutazione comparativa di cui alla Selezione del 26/07/2017, giusta verbale approvato con determina n.88 del 08/08/2017;

- che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione continuata e continuativa senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c. e 2229 e ss.c.c., dell'art. 409 c.p.

Via Mezzo n. 1 C.A.P. 05030

TEL 0744/388523 – 0744/389242 FAX 0744/387231

e_mail ragioneria@comune.montefrancotr.it

www.comune.montefranco.tr.it PEC: comune.montefranco@postacert.umbria.it

C.F. 00092250550 P.I.V.A. 00092290550

COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni

UFFICIO FINANZIARIO

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente il seguente contenuto:

- Istruttoria pratiche autonoma sistemazione;
- Sistemazione pratiche degli esiti dei sopralluoghi effettuati dalle squadre FAST e AIDES;
- Supporto all'attività dell'ufficio tecnico di natura amministrativa/contabile.

Art. 3 – Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente
2. Il collaboratore usufruisce di autonomia di scelta per quanto riguarda le modalità tecniche relative allo svolgimento della prestazione, assicurando che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente a cui il collaboratore deve conformarsi.
3. Il Comune si impegna a fornire il necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti ritenuti via via più idonei all'espletamento dell'attività suddetta.
4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'incarico

1. L'incarico inizierà alla data di sottoscrizione del presente disciplinare e terminerà all'avvenuto espletamento delle attività concordate e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Art. 5 – Disciplina contrattuale ed obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore si obbliga ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, dati, notizie od altro di cui avrà comunicazione o avrà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
3. Il collaboratore si impegna inoltre, pena la risoluzione del presente contratto, a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

Via Mezzo n. 1 C.A.P. 05030

TEL 0744/388523 – 0744/389242 FAX 0744/387231

e_mail ragioneria@comune.montefrancotr.it

www.comune.montefranco.tr.it PEC: comune.montefranco@postacert.umbria.it

C.F. 00092250550 P.I.V.A. 00092290550

COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni

UFFICIO FINANZIARIO

2001, n. 165", secondo le modalità previste dall'art 2 comma 3 del medesimo D.P.R e quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montefranco".

Art. 6 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Montefranco corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo di euro 14.000,00 comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72), commisurato alla durata del contratto. Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del coordinatore e supervisore ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

Art. 7 - Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Montefranco, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.

Art. 8 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
 - in caso infortunio, fino a guarigione ;
 - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;

Via Mezzo n. 1 C.A.P. 05030

TEL 0744/388523 – 0744/389242 FAX 0744/387231

e_mail ragioneria@comune.montefrancotr.it

www.comune.montefranco.tr.it PEC: comune.montefranco@postacert.umbria.it

C.F. 00092250550 P.I.V.A. 00092290550

COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni

UFFICIO FINANZIARIO

- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
- 3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
- 4. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Art. 9- Estinzione del contratto

1. Il contratto termina improrogabilmente alla scadenza del termine concordato del 31.12.2017.
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dal precedente art. 6;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/03, disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Montefranco si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal Collaboratore: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Via Mezzo n. 1 C.A.P. 05030

TEL 0744/388523 – 0744/389242 FAX 0744/387231

e mail ragioneria@comune.montefranco.tr.it

www.comune.montefranco.tr.it PEC: comune.montefranco@postacert.umbria.it

C.F. 00092250550 P.I.V.A. 00092290550

COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni

UFFICIO FINANZIARIO

2. Ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", "Consulenti e collaboratori".

Art.11 - Risoluzione delle controversie

Per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Terni

Art. 12 – Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.13- Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

Montefranco, addì 08/08/2017

Per il Comune
Il Responsabile dell'ufficio Tecnico

Il Collaboratore



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 4 – Decorrenza e durata dell'incarico
- Art. 8 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
- Art. 9- Estinzione del contratto
- Art.11 - Risoluzione delle controversie

Il Collaboratore

Via Mezzo n. 1 C.A.P. 05030
TEL 0744/388523 – 0744/389242 FAX 0744/387231
e_mail ragioneria@comune.montefrancotr.it
www.comune.montefranco.tr.it PEC: comune.montefranco@postacert.umbria.it
C.F. 00092250550 P.I.V.A. 00092290550

COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni


UFFICIO FINANZIARIO

Dichiaro di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montefranco, prendendo atto che lo stesso è applicabile, ove possibile, anche ai collaboratori. Accetto le disposizioni recate da detto Codice; accetto altresì, dopo averne preso visione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione", le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Dichiaro inoltre di non trovarmi, relativamente all'incarico affidatomi, in alcuna situazione di conflitto di interesse, secondo quanto previsto, in particolare, all'art. ___ del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montefranco.

"Dichiaro inoltre di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, con alcun soggetto appartenente al Comune di Montefranco relativo alla struttura proponente avente funzioni decisionali

Il Collaboratore



Via Mezzo n. 1 C.A.P. 05030

TEL 0744/388523 - 0744/389242 FAX 0744/387231

e_mail ragioneria@comune.montefrancotr.it

www.comune.montefranco.tr.it PEC: comune.montefranco@postacert.umbria.it

C.F. 00092250550 P.I.V.A. 00092290550